



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

**Dott. Gianmichele Marcelli**

**Presidente**

**Dott. Pier Giorgio Palestini**

**Consigliere relatore**

**Dott. Cesare Marziali**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1219/2021RG vertente

tra

*Parte\_1*

(P.IVA *P.IVA\_1*), in persona del legale *Parte\_2* con sede legale in Ascoli Piceno, Strada Prov. Bonifica n. 54, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Bitetti (*C.F.\_1* - *Email\_1*), Michele Mascolo (*C.F.\_2* - *Email\_2*) e Luca Petruzzi (*C.F.\_3* - *Email\_3*), domiciliata presso il loro studio sito in Roma alla Via Ovidio 32 e digitalmente presso i loro indirizzi pec (*Email\_4*) *Email\_3* e fax: 0645548281);

*-parte impugnante*

e

*Controparte\_1* C.F.-P.IVA *P.IVA\_2*, con sede legale a Folignano (AP), alla via Ivrea 13/O, in persona del legale rappresentante pro tempore *CP\_2* (C.F. *C.F.\_4*), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Archimi (C.F.: *[...]* *C.F.\_5*) e Luca Vitali (C.F.: *CodiceFiscale\_6*), e con loro elettivamente domiciliata a Macerata (MC) presso lo Studio sito in V. Carducci n. 67 con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al n. fax: 0733 440041 e agli indirizzi di posta certificata *Email\_5* - *Email\_6*

*-parte appellata*



Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.

### ***Fatto e diritto***

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.

2. Con un primo motivo l'impugnante deduce quanto segue:

*“FASE RESCINDENTE – VIZI DI NULLITÀ. NULLITÀ DEL LODO EX ART. 829, CO. 1, N. 12 C.P.C. OMESSA PRONUNCIA SUL PUNTO SALIENTE DELLA CONTROVERSIA - ECCEZIONE DI NON CONTESTAZIONE CIRCA L'ONERE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI - ECCEZIONE DI NON CONTESTAZIONE DEL* Controparte\_3

*Il preliminare e dirimente profilo di nullità di cui risulta affetto il lodo arbitrale gravato in questa sede è rappresentato dalla violazione descritta dall'art. 829, co. 1, n. 12), c.p.c.*

*Il legislatore ha previsto una serie di motivi di impugnazione per nullità irrinunciabili e tassativamente elencati al primo comma della disposizione dianzi citata; recita, infatti, l'art. 829, co. 1, c.p.c.: “L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti [...] 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato”.*

*Ebbene nelle proprie difese <sup>Cont</sup> ha espressamente proposto un'eccezione di non contestazione del diritto del CP\_5 di pretendere le somme oggetto di domanda e inerenti all'onere di pagamento dei contributi consortili. Si legge, infatti, nelle repliche conclusionali della <sup>Cont</sup> quanto segue: “E' circostanza pacifica come la CP\_1 non abbia mai [...] contestato i titoli sui quali si fonda il credito della consortile CP\_4 In particolare non risulta, né vi è prova, che la CP\_1 abbia mai contestato le fatture oggetto di credito, in particolare quelle relative agli oneri dovuti fino al 2017, ovvero fin quando la stessa ha espressamente approvato i bilanci consortili. Anche tale circostanza non è contestata, così come non è contestato che la CP\_1 non abbia impugnato i successivi bilanci (2017/2018/2019)” (Repliche conclusionali APR, pp. 1 e 2).*



Occorre preliminarmente chiarire, infatti, che CP\_1 ha incentrato le proprie contestazioni ed adito il Collegio arbitrale in ordine alla presunta non correttezza della contabilizzazione dei costi operata da Cont, mentre invece non ha mai posto in dubbio l'esistenza di un obbligo in capo ai consorziati di assolvere l'onere di erogare contributi in favore del CP\_5 in ragione dei costi sostenuti.

Giova, infatti, rilevare che né in sede stragiudiziale, né in sede arbitrale la CP\_1 ha mai formalmente contestato le fatture depositate e i crediti ivi richiamati, ma anzi abbia affermato testualmente che "l'azione avanzata dalla CP\_1 non è pretestuosa né, tantomeno, finalizzata ad eludere il pagamento delle quote consortili, la CP\_1 non ha mai affermato di non voler corrispondere il dovuto ha solo richiesto verifiche sullo stesso perché mai venuta in possesso di documenti comprovanti i costi alla stessa addebitati" (Memoria CP\_1 del 30.11.2020, pag. 6).

La CP\_1 si è limitata unicamente ad affermare (e successivamente richiederne l'accertamento) presunte illegittimità afferenti ai costi amministrativi e gestione del CP\_5 posti a bilancio, tanto da avanzare la domanda principale dinanzi al Collegio arbitrale.

Ed infatti occorre evidenziare come in sede di repliche conclusionali la Cont constatava espressamente che "E' circostanza pacifica come la CP\_1 non abbia mai [...] contestato i titoli sui quali si fonda il credito della consortile CP\_4 in particolare non risulta, né vi è prova, che la CP\_1 abbia mai contestato le fatture oggetto di credito...".

Nonostante tale espressa deduzione difensiva, che si presentava come dirimente della questione sulla effettiva sussistenza del credito Cont, il lodo arbitrale non reca traccia di delibazione sul punto".

Il motivo è inammissibile.

3.La Corte, in punto di diritto, richiama Cass. n. 15613/2021:

"L'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 12), configura come vizio del lodo l'omessa pronuncia su alcune domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

Ciò di cui si dolgono i ricorrenti è l'omessa pronuncia su eccezioni di rito.

Sennonchè, va richiamato il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass., Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass., Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25154): l'omesso esame di una questione di carattere processuale non può assurgere ad autonoma causa di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una violazione di norme diverse



*dall'art. 112 c.p.c., solo in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione. In altri termini, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass., Sez. VI-2, 12 gennaio 2016, n. 321).*

*Anche nell'arbitrato, il vizio di omessa pronuncia, comportante la nullità del lodo ai sensi del n. 12 dell'art. 829 c.p.c., comma 1, non è configurabile in caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di un'eccezione di rito, l'impugnazione per nullità potendo essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829, per far valere, non l'omessa pronuncia, ma la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri”.*

4. Il principio di non contestazione invocato dall'impugnante contiene una specifica regola di giudizio nel senso che la funzione della non contestazione è quello della *relevatio ab onere probandi* per cui la parte che ha allegato il fatto non contestato è dispensata dal fornire la prova ex art. 2697 cc. (Cass., 5.3.2009, n. 5356: “l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”).

Deve precisarsi che, secondo questo Collegio, la condotta di *non contestazione* genera una prova che va sempre valutata nel contesto del complessivo quadro probatorio assieme a tutte le altre prove. Di talché queste ultime ben possono superare o limitare l'efficacia probatoria della non contestazione.

5. Tanto premesso deve rilevarsi che l'eccezione formulata dalla parte impugnante (richiesta di applicazione del principio di non contestazione) costituisce un'eccezione di rito attinente alla formazione/valutazione della prova. Come tale essa va necessariamente ricondotta alle previsioni di cui all'art. 115 cpc.



In altri termini l'eccezione dell'impugnante (tradottasi nel motivo di impugnazione in esame) :

- non opera sul piano di merito ma su quello processuale;
- non opera sul piano processuale della domanda (112 cpc) ma sul piano processuale della prova (art. 115).

6. Ne deriva che l'impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12, c.p.c. è inammissibile.

Infatti gli arbitri non hanno omesso di pronunciare sulle domande ed eccezioni di merito proposte dalle parti (*thema decidendum*) ma, nell'assunto dell'impugnante, essi hanno errato nella valutazione delle prove non considerando la condotta di “*non contestazione*” di controparte.

Ad essere censurata dunque non è la corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma la dedotta errata applicazione di un canone decisorio (*relevatio ad onere probandi*).

7. D'altra parte se si ipotizzasse che il rilievo in esame possa essere ricondotto nel perimetro applicativo dell'art. 112 cpc (formazione del *thema decidendum*) esso sarebbe tardivo ed in violazione del contraddittorio siccome sollevato solo in sede di repliche.

Ma, si ripete, l'ipotesi ha valore meramente scolastico perché sollevare una questione di valutazione della prova (sia pure sotto il profilo della mancata considerazione di un fatto processuale che opera ai fini della delimitazione del *thema probandum* sotto forma di *relevatio ab onere probandi*) è rito e non è merito.

8. Semmai la questione avrebbe potuto porsi come violazione dell'art. 115 cpc ma negli stretti limiti segnati dal vizio di motivazione e/o dalla violazione di regole di diritto attinenti al merito della controversia tenendo anche conto, in entrambi i casi, che l'arbitro non è tenuto ad analizzare ciascuno degli argomenti formulati dalle parti potendo limitarsi a porre in evidenza soltanto gli elementi argomentativi di cui intenda avvalersi a supporto della propria decisione.

9. Va infine incidentalmente rilevato che è rimesso all'arbitro apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e ciò può avvenire anche implicitamente. (cfr., fra le altre, Cass. 11 giugno 2014, n. 1321).



10. Il primo motivo va dichiarato inammissibile.

11. Con un secondo motivo di nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c., l'impugnante deduce la contraddittorietà della motivazione.

Il motivo è inammissibile perché, come chiarito da Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, n.16077:

*“In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'articolo 829, primo comma, n. 11), del codice di procedura civile per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”..*

12. La parte ha impugnato il lodo per contraddittorietà interna della motivazione ma la stessa è fondata su argomentazioni logiche e coerenti attinenti:

- alla distribuzione dell'onere della prova con esame delle produzioni documentali di bilancio e del loro valore probatorio ;
- alle questioni relative al parziale riconoscimento del debito;
- agli esiti di tale scrutinio del materiale istruttorio e difensivo.

La fondatezza di dette argomentazioni non può essere sindacata nel merito perché esse:

- consentono di ricostruire che chiarezza l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione;
- non si risolvono in quella totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale che la norma ricollega alla nullità.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

13. L'impugnazione dunque è integralmente inammissibile.

14. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

### **PQM**

#### **LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

*definitivamente pronunciando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:*

***1-dichiara inammissibile l'impugnazione;***

***2-condanna l'impugnante a rifondere all'impugnata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9.900,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;***

***3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.***

*Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 26 novembre 2024.*

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Gianmichele Marcelli**

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

**Dr. Pier Giorgio Palestini**